



T	P51	MD01	Rev.4*
---	-----	------	--------

# Regolamento della Partecipazione

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 13/06/2022

Modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 1/02/2024

Entra in vigore dal 13 marzo 2024

Firmato

Il Presidente

Simona Arosio

Firmato

Il Segretario Generale

Paola Maria Xibilia

\*aggiornamento n. 15/A chiuso il 20/09/2021

**INDICE DEL REGOLAMENTO****TITOLO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I - NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Principi

Art. 2 - Soggetti titolari del diritto di partecipazione

Art. 3 - Istituti di partecipazione

**TITOLO II - ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I - ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

Art. 4 - Oggetto

**Capo II - CONSULTE TERRITORIALI**

Art. 5 - Consulte Territoriali – Istituzione

Art. 6 - Funzioni e finalità

Art. 7 - Composizione e adesione alle Consulte Territoriali

Art. 8 - Insiediamento della Consulta Territoriale

Art. 9 - Coordinatore della consulta

Art. 10 - Sedi, mezzi e risorse delle Consulte – Raccordo con gli Organi comunali e accesso alle informazioni

Art. 11 – Funzionamento delle Consulte Territoriali

Art. 12 – Divieti e rimozione dei membri delle consulte

**Capo III - CONSULTE TEMATICHE E TAVOLI DI SCOPO**

Art. 13 – Consulte Tematiche

Art. 14 - Tavoli di scopo

**Capo IV - ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 15 - Istanze e petizioni

Art. 16 - Esito istanze

Art. 17 - Assemblee pubbliche

Art. 18 - Referendum consultivo

Art. 19 - Iniziativa referendaria

Art. 20 - Procedure referendarie

Art. 21 - Indizione del referendum

Art. 22 - Referendum e conseguenze

Art. 23 - Altre forme di consultazione diretta dei cittadini

**TITOLO III - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE****Capo I - NORME DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI**

Art. 24 - Obiettivi della collaborazione

Art. 25 - Definizioni

**Capo II - RAPPORTI COLLABORATIVI E ALBO DEL TERZO SETTORE**

Art. 26 - La co-programmazione e la co-progettazione

Art. 27 - La formazione dell'Albo del Terzo Settore

Art. 28 – Rimborsi

**TITOLO IV - CONCESSIONE DI PATROCINI****Capo I - NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 29 - Oggetto

Art. 30 - Definizione

Art. 31 - Ambiti di interesse

Art. 32 - Beneficiari

Art. 33 - Concessione del patrocinio comunale a iniziative promosse da soggetti commerciali con finalità lucrative

Art. 34 - Criteri per la concessione

Art. 35 - Concessione del patrocinio

Art. 36 - Benefici

Art. 37 - Termini per la presentazione delle richieste di patrocinio

Art. 38 - Procedura operativa e documentazione per la concessione del patrocinio comunale

## **TITOLO V - UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI**

### **Capo I - NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 39 - Disposizioni generali

Art. 40 - Individuazione degli spazi

### **Capo II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Art. 41 - Richieste d'uso

Art. 42 - Concessione d'uso

Art. 43 - Uso in convenzione di spazi per attività sociali e ricreative

Art. 44 - Priorità e criteri di precedenza nelle assegnazioni

Art. 45 - Disciplina generale delle tariffe

Art. 46 - Penali

Art. 47 - Decadenza e revoca delle concessioni

Art. 48 - Esclusioni

## **TITOLO VI - DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI**

### **Capo I - NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 49 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

Art. 50 - Definizioni

Art. 51 - Principi generali

Art. 52 - I cittadini attivi

Art. 53 - Patto di collaborazione

Art. 54 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici

Art. 55 - Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana

### **Capo II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

Art. 56 - Disposizioni generali

Art. 57 - Proposte di collaborazione

### **Capo III - INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**

Art. 58 - Interventi di cura occasionale

Art. 59 - Gestione condivisa di spazi pubblici

Art. 60 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

### **Capo IV - FORMAZIONE**

Art. 61 - Finalità della formazione

Art. 62 - Il ruolo delle scuole

### **Capo V - FORME DI SOSTEGNO**

Art. 63 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Art. 64 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Art. 65 - Affiancamento nella progettazione

Art. 66 - Risorse finanziarie per la partecipazione alla spesa

Art. 67 - Autofinanziamento

Art. 68 - Agevolazioni amministrative

### **Capo VI - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE**

Art. 69 - Comunicazione collaborativa e strumenti per l'accessibilità alle opportunità di collaborazione

Art. 70 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

### **Capo VII - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

Art. 71 - Prevenzione dei rischi

Art. 72 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Art. 73 - Tentativo di conciliazione

### **Capo VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 74 - Clausole interpretative

Art. 75 - Sperimentazione

Art. 76 - Disposizioni transitorie

### **TITOLO VII - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E DIFFUSIONE**

Art. 77 – Entrata in vigore – Diffusione

**REGOLAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE****TITOLO I****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE****Capo I  
NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI  
GENERALI****Art. 1 - Principi**

1. In coerenza con i principi sanciti dallo Statuto comunale, il presente regolamento disciplina le forme di promozione della partecipazione attiva dei cittadini singoli ed associati nonché di altri soggetti pubblici e privati.
2. Il presente regolamento, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto, concertazione e partecipazione, coinvolgimento attivo e collaborazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva, garantendo la più ampia informazione a sostegno di tali processi.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, il Comune di Paderno Dugnano sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.

**Art. 2 - Soggetti titolari del diritto di partecipazione**

1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui al presente regolamento:
  - a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti sul territorio comunale;
  - b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio comunale o che hanno con lo stesso un rapporto qualificato e dimostrabile;
  - c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che hanno la propria sede e/o la propria attività nel territorio comunale e che hanno interesse al processo partecipativo.

**Art. 3 - Istituti di partecipazione**

1. In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente e dallo Statuto comunale, il presente regolamento disciplina le procedure per l'attuazione dei seguenti istituti di partecipazione:
  - A. Istituti per la partecipazione popolare
    - Consulte Territoriali
    - Consulte Tematiche
    - Tavoli di Scopo
    - Istanze e petizioni
    - Assemblee pubbliche
    - Referendum popolari
  - B. Rapporti con gli Enti del Terzo Settore
  - C. Concessione dei patrocinii
  - D. Concessione temporanea di spazi comunali
  - E. Patti di collaborazione per la cura dei beni comuni.

## TITOLO II

### ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Capo I

### ISTITUTI PER LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

#### Art. 4 - Oggetto

1. Il presente Capo disciplina i seguenti istituti di partecipazione:
  - Consulte Territoriali
  - Consulte Tematiche
  - Tavoli di scopo
  - Istanze e petizioni
  - Assemblee pubbliche
  - Referendum popolari.

#### Capo II

### CONSULTE TERRITORIALI

#### Art. 5 - Consulte Territoriali - Istituzione

1. L'Amministrazione comunale, nell'intento di valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e amministrativa della comunità locale, istituisce le Consulte Territoriali la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente Capo.
2. Ai fini del presente regolamento, e in attuazione dello statuto comunale, si intendono per "quartieri" le zone della Città denominate Calderara, Cassina Amata, Dugnano, Incirano, Paderno, Palazzolo Milanese, Villaggio Ambrosiano, come individuate nell'allegata planimetria (**Allegato 1**).
3. Nei sette quartieri della città sono istituite le seguenti Consulte Territoriali:
  - Consulta di Calderara
  - Consulta di Cassina Amata
  - Consulta di Dugnano

- Consulta di Incirano
- Consulta di Palazzolo Milanese
- Consulta di Paderno
- Consulta di Villaggio Ambrosiano.

4. Le Consulte Territoriali sono formalmente costituite, all'inizio di ogni mandato amministrativo, al fine di favorire il confronto e l'interlocuzione tra l'Amministrazione comunale e i cittadini per garantire la possibilità di convogliare gli eventuali bisogni emergenti e le proposte di intervento nei diversi quartieri, solo se, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al successivo articolo 7, saranno pervenute almeno 5 (cinque) istanze valide.
5. Le Consulte Territoriali possono sviluppare forme di cooperazione tra loro al fine di perseguire scopi comuni, favorire il loro funzionamento e, laddove necessario, garantire la rappresentanza dei diversi quartieri.
6. Ai componenti delle consulte non spetta alcun compenso.

#### Art. 6 - Funzioni e finalità

1. Le Consulte Territoriali sono organismi apolitici di partecipazione dei cittadini su base territoriale, con funzioni informative, orientative, consultive, propositive e con funzioni di laboratori di comunità. Esse sono rappresentative delle istanze del quartiere di riferimento e collaborano con l'Amministrazione Comunale nella promozione della cittadinanza attiva e della responsabilità sociale, anche attraverso l'operatività e la presenza attiva per la realizzazione di specifici progetti nei quartieri della città.
2. Le finalità perseguite attraverso l'istituzione delle Consulte Territoriali sono:
  - favorire il dialogo tra l'Amministrazione ed i quartieri;
  - valorizzare il senso di appartenenza alla propria "comunità locale";

- incentivare i processi di cittadinanza attiva e responsabilità sociale;
  - contribuire a migliorare la qualità della vita nei quartieri;
  - facilitare percorsi di confronto e coesione sociale.
3. Le Consulte Territoriali, nell'ambito della loro attività e su impulso dei partecipanti, potranno elaborare sia proposte di progetti che proposte d'intervento o di sviluppo di servizi comunali, nonché presentare osservazioni su temi e questioni inerenti il proprio ambito territoriale, tesi al miglioramento della qualità della vita, al perseguimento di interessi collettivi e alla cura dei beni comuni.
  4. Le Consulte Territoriali non hanno potere decisionale e non si configurano come ulteriori organi istituzionali oltre a quelli previsti dalla vigente normativa, ma rappresentano luoghi permanenti di partecipazione, informazione, consultazione, confronto, discussione e proposte sui rispettivi ambiti territoriali.

#### **Art. 7 - Composizione e adesione alle Consulte Territoriali**

1. Possono fare parte delle Consulte rappresentanze dei cittadini e di organizzazioni ed enti che ne facciano formale domanda; nello specifico:
  - a) cittadini residenti nel quartiere che abbiano manifestato l'interesse alla partecipazione;
  - b) esercenti e altri imprenditori operanti nel quartiere di riferimento;
  - c) rappresentanti delle istituzioni scolastiche e formative presenti nel quartiere;
  - d) rappresentanti degli enti religiosi di qualsiasi confessione, delle associazioni e delle organizzazioni del Terzo settore, così come definite dall'art.4 del D.Lgs. n. 117/2017, i cui scopi coinvolgano o interessino,

direttamente o indirettamente, i vari ambiti territoriali della città, come nella articolazione per zone prevista al precedente articolo 5 del presente regolamento;

2. Non possono fare parte delle Consulte territoriali i partiti, le liste civiche, i movimenti e le associazioni di carattere politico, tantomeno i cittadini che ricoprono cariche all'interno dell'Amministrazione comunale (Sindaco, Assessori, Consiglieri, Presidente del Consiglio) o ruoli e cariche politiche a qualsiasi livello.
3. L'adesione alle Consulte avviene a seguito di pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione e diviene effettiva dalla comunicazione di cui al comma 7.
4. L'Amministrazione Comunale provvede a pubblicare l'avviso per la manifestazione di interesse alla partecipazione successivamente all'approvazione del presente regolamento, a mantenerlo aperto e a rinnovarlo per ciascun mandato amministrativo.
5. Le organizzazioni succitate e i cittadini interessati alla partecipazione possono inoltrare domanda di adesione alla Consulta Territoriale di riferimento, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
6. L'adesione alle Consulte Territoriali è sempre aperta, anche in momenti successivi alla costituzione della Consulta.
7. La domanda di partecipazione è esaminata dal settore competente del Comune di Paderno Dugnano che procede, entro 30 giorni dalla data di presentazione, ad accettarla formalmente dandone comunicazione all'interessato o a comunicare l'eventuale motivato diniego.
8. Le domande, suddivise per categoria di cui al punto 1, saranno accolte in ordine di arrivo, procedendo una per ciascuna categoria, previa la verifica dei requisiti,

sino al raggiungimento del numero massimo di 8 componenti per consulta. Le domande di partecipazione pervenute oltre il numero di componenti consentito, andrà a costituire un elenco, in ordine di arrivo, per eventuali sostituzioni a seguito di decadenza dal ruolo.

9. L'adesione si intenderà decaduta in caso di perdita dei requisiti e/o sopraggiunte incompatibilità, dimissioni o cessazione dell'incarico come dettagliato all'art. 12 del presente regolamento.
10. Qualora si presenti il caso che non vi sia possibilità a procedere con sostituzioni per mancanza di disponibilità e la Consulta si ritrovi, per tale motivo, a non avere il numero minimo di cui all'art. 4 del presente regolamento, la stessa rimane in carica con tutte le prerogative, per un tempo massimo di tre mesi, con l'obiettivo di raggiungere il numero consentito. Passato infruttuosamente detto periodo, la Consulta decade;
11. La consulta cessa con il termine del mandato nel quale è stata istituita.

#### **Art. 8 - Insediamento della Consulta Territoriale**

1. La prima seduta della Consulta Territoriale è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
2. Nella prima seduta la Consulta:
  - individua il luogo in cui svolgerà la propria attività;
  - individua il Coordinatore al suo interno;
  - formalizza l'impegno dei suoi componenti a rispettare i principi e le indicazioni meglio precisati al successivo articolo 11, comma 2.

#### **Art. 9 - Coordinatore della consulta**

1. Le Consulte Territoriali, con cadenza annuale, individuano al proprio interno un Coordinatore secondo criteri

autonomamente decisi; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

2. Qualora il Coordinatore non aderisca più all'organizzazione o alla categoria di cui inizialmente era espressione, egli decade automaticamente dalla carica e la Consulta procede a una nuova nomina nella prima riunione utile.
3. Il Coordinatore svolge funzione di collegamento tra l'Amministrazione comunale e i membri della Consulta stessa, con compiti prettamente organizzativi e gestionali, ed è responsabile del passaggio di informazioni tra Amministrazione comunale e membri della Consulta nonché dell'organizzazione pratica delle riunioni della stessa, della loro gestione e verbalizzazione.
4. Il Coordinatore, o un suo delegato, partecipa agli incontri periodici di raccordo e coordinamento con gli altri coordinatori delle Consulte Territoriali come previsto al comma 6 art. 11, e può chiedere di partecipare attivamente alle sedute della Commissioni Consiliari per illustrare contributi o relazioni su materie inerenti gli ambiti territoriali di interesse, osservazioni o proposte.

#### **Art. 10 - Sedi, mezzi e risorse delle Consulte – Raccordo con gli Organi comunali e accesso alle informazioni**

1. Il Comune di Paderno Dugnano, su richiesta delle Consulte, può mettere a disposizione gratuitamente idonei spazi per le riunioni, affidando al Coordinatore della Consulta la responsabilità del corretto utilizzo degli spazi assegnati. Laddove non fossero disponibili spazi a titolarità comunale, la Consulta potrà proporre come sede, verificata la disponibilità, uno degli altri spazi presenti nel quartiere, come ad esempio: sedi di associazioni, scuole, parrocchie, sale civiche etc..

2. Sarà cura del Comune facilitare le interazioni tra tutte le parti coinvolte nei processi partecipativi di competenza delle Consulte e stabilire opportune forme di raccordo tra le Consulte stesse e gli organi comunali (Consiglio Comunale, Giunta, Sindaco e Commissioni Consiliari), allo scopo di favorire il conseguimento degli obiettivi generali individuati al precedente articolo 6.
3. Il Comune di Paderno Dugnano garantisce ai membri delle Consulte Territoriali la possibilità di accesso alle informazioni necessarie all'espletamento del loro ruolo, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 11 – Funzionamento delle Consulte Territoriali**

1. La Consulta non ha autonomia giuridica né patrimoniale, ma provvede in modo autonomo a organizzare e gestire il proprio funzionamento, a scegliere gli argomenti da trattare e a realizzare le proprie attività.
2. La Consulta, insediandosi, si impegna a rispettare i seguenti principi e indicazioni:
  - a) le decisioni sui singoli argomenti o documenti della Consulta devono privilegiare l'espressione democratica, plurale e articolata dei pareri e delle proposte;
  - b) le sedute delle Consulte sono aperte al pubblico e sono convocate dal Coordinatore, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'orario e del luogo della riunione, con preavviso di almeno una settimana, utilizzando preferibilmente la posta elettronica;
  - c) il Coordinatore è tenuto a convocare e riunire la Consulta almeno 4 (quattro) volte l'anno, pena la decadenza dalla carica;

- d) la convocazione delle sedute deve essere inviata a:
  1. all'Assessore competente per delega;
  2. all'ufficio comunale preposto per la pubblicizzazione sul sito istituzionale e sui canali social dell'ente;
- e) per ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Coordinatore della consulta stessa, da inviare entro 30 giorni a far data dalla seduta - fatto salvo impedimenti che dovranno essere debitamente motivati - ai soggetti di cui alla lettera d) che provvederanno a farlo pubblicare nella sezione dedicata del sito comunale dandone evidenza. Con la trasmissione del verbale, si intende che lo stesso è approvato dalla maggioranza dei componenti la Consulta, pertanto è responsabilità del Coordinatore condividerne i suoi contenuti con gli altri membri della Consulta prima dell'invio.  
Il mancato rispetto di quanto indicato al presente comma comporta lo scioglimento della Consulta e il suo rinnovo.
3. Ciascuna Consulta può chiedere al Sindaco di autorizzare dirigenti o funzionari del Comune di Paderno Dugnano a presenziare alle riunioni delle Consulte in qualità di esperti, qualora sia prevista la trattazione di argomenti di particolare complessità tecnico-amministrativa.
4. Ciascuna Consulta può chiedere per il tramite dell'ufficio preposto la partecipazione dei membri della Giunta per la trattazione di tematiche legate a specifiche deleghe.
5. Ciascuna Consulta, su argomenti specifici e istanze d'interesse del quartiere, e per le quali lo ritiene opportuno, può chiedere

altresì inoltrando richiesta all'Ufficio preposto, di essere sentita dalla commissione consiliare competente per materia. Sull'istanza decide il Presidente della commissione consiliare.

6. Le Consulte Territoriali si raccordano tra loro per il tramite dei loro coordinatori o di un loro delegato, attraverso incontri periodici - da tenersi in numero di almeno due all'anno- ai quali partecipa l'assessore competente per delega, e possono attivare collaborazioni per lo sviluppo di progetti o in risposta a esigenze condivise.
7. Il calendario degli incontri di raccordo delle Consulte Territoriali è stabilito annualmente.
8. Gli incontri periodici avvengono su convocazione dell'Assessore delegato. I coordinatori possono chiedere la convocazione in caso di esigenze particolari.

#### **Art. 12 – Divieti e rimozione dei membri delle consulte**

1. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive della Consulta decade dalla carica.
2. Il componente che per qualsivoglia motivo impossibilitato a partecipare a una seduta, è tenuto a comunicare al Coordinatore le cause dell'assenza. Nel caso di perdita dei requisiti e/o incompatibilità sopraggiunte che comportano la decadenza dal ruolo, il componente stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva al Coordinatore che ne dà immediata comunicazione all'Ufficio comunale preposto per l'adozione di quanto necessario per il ripristino delle condizioni di funzionalità della Consulta. L'Ufficio procede in ogni caso annualmente a

verificare il mantenimento dei requisiti e ad adottare, nel caso di incongruenze, misure atte a ripristinare le condizioni di funzionalità della Consulta.

3. Le dimissioni del componente della Consulta vanno presentate al Coordinatore della Consulta e all'Ufficio comunale preposto e sono efficaci solamente a seguito della presa d'atto da parte della Consulta Territoriale cui fa capo la componente dimissionaria.
4. In caso di decesso del componente, il Coordinatore ne dà comunicazione all'Ufficio preposto per l'adozione degli atti conseguenti
5. È fatto divieto ai soggetti membri delle Consulte di pubblicazione e diffusione delle informazioni e del materiale fornito dal Comune di Paderno Dugnano in ambito di condivisione di progetti e iniziative, salvo diversi e specifici accordi con il Comune stesso.

### **Capo III**

#### **CONSULTE TEMATICHE E TAVOLI DI SCOPO**

##### **Art. 13 – Consulte Tematiche**

1. L'Amministrazione Comunale può istituire Consulte Tematiche quali organismi volti a favorire la partecipazione e il dialogo con i cittadini e le loro associazioni portatori di interessi specifici riferibili a settori particolari della vita della comunità locale.
2. Le Consulte Tematiche sono istituite con delibera di Giunta nella quale sono indicati la composizione, la materia di interesse e l'Assessorato di riferimento che si avvarrà della struttura di supporto.
3. La formale costituzione della Consulta Tematica è disposta a seguito dell'acquisizione di 5 (cinque) candidature valide presentate a seguito della pubblicazione di apposito avviso pubblico

rivolto ai portatori di interesse che potranno partecipare con la propria candidatura.

4. Partecipano alle Consulte Tematiche i cittadini, in forma singola o associata, che abbiano un interesse diretto con il tema oggetto della Consulta.
5. Le Consulte Tematiche prendono avvio formale con la convocazione della prima seduta ad opera dell'Assessorato di riferimento; cessano con il termine del mandato nel quale sono state istituite.
6. Nella prima seduta ciascuna Consulta Tematica definisce al suo interno l'organizzazione, i ruoli e le funzioni dei componenti nonché le modalità di funzionamento e stabilisce, in accordo con l'Assessorato e il Settore di riferimento, un calendario dei lavori.
7. Le sedute delle Consulte Tematiche sono convocate dall'Assessore di riferimento.
8. Nel corso del mandato amministrativo si prevede la possibilità di integrare le componenti attraverso apposito avviso pubblico finalizzato ad ampliare la partecipazione a nuovi portatori di interesse.

#### **Art. 14 - Tavoli di scopo**

1. L'Amministrazione Comunale può attivare Tavoli di scopo la cui durata temporale è legata al raggiungimento dell'obiettivo/scopo assegnato.
2. Partecipano ai Tavoli di scopo liberi cittadini e rappresentanti di gruppi e di associazioni portatori di interesse che intendono dare il proprio personale contributo al raggiungimento dell'obiettivo/scopo per il quale il tavolo è costituito.
3. L'adesione al Tavolo di scopo è espressa su richiesta dell'Amministrazione a seguito di avvisi pubblici o altre forme di comunicazione dirette e funzionali a coinvolgere i portatori di interesse.

4. I Tavoli di scopo concordano il piano di sviluppo delle azioni ai fini del raggiungimento dell'obiettivo/scopo prefissato. Adottano un cronoprogramma e concordano internamente le modalità di funzionamento.
5. Il Tavolo di scopo, raggiunto l'obiettivo/scopo, cessa la sua funzione.

### **Capo IV**

#### **ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### **Art. 15 - Istanze e petizioni**

1. I soggetti di cui al precedente art. 2 possono rivolgere al Comune istanze e petizioni.
2. L'istanza consiste in una questione di carattere specifico e particolare, le petizioni riguardano questioni di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.
3. Le istanze e le petizioni devono essere presentate al Sindaco in forma scritta e devono essere sottoscritte con l'indicazione del nome, cognome, indirizzo e il riferimento di un documento di identità di tutti i proponenti, specificando con chiarezza la/le persona/e a cui deve essere fornita la risposta.
4. La petizione deve essere sottoscritta da minimo 200 (duecento) soggetti, è diretta a porre all'attenzione del Sindaco e/o della Giunta comunale una questione di competenza dei citati organi.
5. Le istanze o petizioni firmate da più di 250 cittadini o 5 associazioni iscritte nel Registro sono trasmesse per conoscenza anche al Presidente del Consiglio Comunale che, ove ritenuto necessario, le assegna per la discussione alla Commissione consiliare competente.
6. Una copia viene trasmessa al Presidente della Consulta Territoriale competente quando l'argomento è specifico di uno o più quartieri.

**Art. 16 - Esito petizioni**

1. Le petizioni sono trasmesse al Sindaco o all'Assessore competente per materia, che fornisce motivata risposta scritta nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

**Art. 17 - Assemblee pubbliche**

1. L'assemblea pubblica è convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato ogni volta sia ritenuto necessario per discutere problemi di largo interesse per la comunità.
2. L'assemblea può essere richiesta dal Consiglio comunale, da una Consulta territoriale per il suo quartiere, da 200 (duecento) cittadini in possesso del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, da 5 (cinque) associazioni iscritte nell'Albo di cui al successivo articolo 27.
3. Il Sindaco entro i successivi 10 (dieci) giorni comunica la data di convocazione dell'assemblea o il diniego motivato.
4. Al Sindaco spetta inoltre l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e dei tempi, garantendo in ogni caso la massima partecipazione di portatori di diversi interessi.
5. All'assemblea, che è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, sono invitati a partecipare i consiglieri comunali, rappresentanti di associazioni, enti ed organismi di settore ed ogni altro soggetto interessato.
6. Non possono essere discussi in assemblea argomenti inerenti responsabilità in capo a persone fisiche o giuridiche.
7. La partecipazione e il diritto di intervenire è garantito a tutti i cittadini interessati.
8. Le conclusioni dell'assemblea sono riportate in un verbale redatto a cura di un segretario all'uopo nominato. Il verbale è trasmesso al Presidente del Consiglio

comunale e alla Giunta per le eventuali decisioni conseguenti.

9. Le assemblee non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali.

**Art. 18 - Referendum consultivo**

1. Il referendum consultivo è ammesso per materie di esclusiva competenza locale che non siano escluse dallo statuto comunale o da leggi nazionali e regionali.
2. Il referendum è improcedibile quando intervenga una deliberazione degli organi comunali che modifica sostanzialmente la materia oggetto di consultazione o comunque soddisfi le istanze dei promotori. Il giudizio sulla improcedibilità è rimesso alla commissione di cui all'art. 67, comma 1, dello Statuto comunale, che decide nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta del Sindaco.
3. In ordine all'ammissibilità della proposta referendaria consultiva si fa rinvio a quanto dispone l'art.68 dello Statuto comunale.

**Art. 19 - Iniziativa referendaria**

1. Il referendum consultivo può svolgersi su iniziativa:
  - del Consiglio comunale
  - di elettori residenti ed iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno 6 mesi.
2. Il Consiglio comunale può indire un referendum consultivo con deliberazione approvata con votazione palese e con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti assegnati.
3. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo devono prioritariamente costituire un Comitato promotore con almeno 50 (cinquanta) iscritti nelle liste elettorali del Comune da almeno 6 mesi.
4. Il Comitato così composto approva il testo del quesito e nomina cinque

rappresentanti, tra cui un coordinatore, che costituiranno i referenti per tutte le operazioni successive.

5. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito, ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori e viene presentata al Sindaco contestualmente ad un nominativo di un avvocato iscritto all'albo, che farà parte dell'apposita commissione che, con le modalità fissate all'art. 67 dello Statuto comunale, si esprime sull'ammissibilità e sull'inammissibilità.

#### **Art. 20 - Procedure referendarie**

1. Il Comitato promotore dal giorno della notifica ha 60 (sessanta) giorni di tempo per raccogliere le firme tra gli elettori del Comune. Le firme potranno essere raccolte nelle sedi delle Consulte Territoriali o in altro luogo sul territorio comunale e nel Palazzo Comunale ed autenticate dai soggetti individuati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53.
2. La verifica del numero e della correttezza delle firme raccolte viene eseguita dal Segretario generale entro i successivi dieci giorni. Eventuale ricorso è ammesso alla Commissione entro cinque giorni. La Commissione si esprime entro i successivi dieci giorni.
3. In qualsiasi momento dopo la certificazione delle firme la richiesta di referendum può essere ritirata dal Comitato promotore, ove nel frattempo siano cambiate le situazioni, giuridiche o di fatto, che avevano generato la richiesta di referendum.
4. La sospensione o revoca del referendum può essere altresì decisa dalla Commissione su richiesta del Sindaco o di parte del Comitato promotore ove si

verifichino situazioni di contrasto interpretativo. I referendum decisi dal Consiglio comunale possono essere revocati in ogni momento con la stessa maggioranza.

#### **Art. 21 - Indizione del referendum**

1. Ogni anno possono svolgersi un massimo di tre referendum consultivi da tenersi in un'unica giornata domenicale, compresa nei periodi aprile-giugno o settembre-novembre non in coincidenza con altre operazioni elettorali.
2. In caso di convocazione, anche successiva, di altre operazioni elettorali i referendum consultivi sono differiti ad altra data anche in periodi diversi da quelli sopra indicati.
3. Il referendum non può svolgersi in presenza di Consiglio comunale sospeso o sciolto e negli altri casi di incompatibilità previsti dallo Statuto comunale, all'art. 70.
4. I referendum decisi dal Consiglio comunale e richiesti dai cittadini sono svolti contestualmente.
5. La data della consultazione viene fissata dal Sindaco sentita la Conferenza dei capigruppo e i Comitati promotori dei referendum.
6. Il Sindaco verifica le richieste di referendum almeno entro il 30 novembre di ogni anno.
7. La notizia della data stabilita per la consultazione viene comunicata al Consiglio comunale e ai Comitati promotori ed al Prefetto.

#### **Art. 22 - Referendum e conseguenze**

1. Le procedure elettorali sono quelle in vigore per i referendum nazionali. Eventuali adattamenti sono stabiliti nel decreto di indizione del Sindaco.
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali viene controllato dalla Commissione, la

quale decide su ogni eventuale contenzioso.

**Art. 23 - Altre forme di consultazione diretta dei cittadini**

1. L'Amministrazione comunale può procedere anche con altre forme di consultazione diretta dei cittadini - tra cui questionari, interviste e altri tipi di consultazioni on line - attorno a questioni di interesse pubblico per le quali ritiene opportuno raccogliere le istanze dei portatori di interesse.

### **TITOLO III DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE**

#### **Capo I**

#### **NORME DI PRINCIPIO E DEFINIZIONI**

##### **Art. 24 - Obiettivi della collaborazione**

1. In attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, il Comune di Paderno Dugnano promuove la collaborazione con gli Enti del Terzo settore per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.
2. Gli Enti del Terzo settore, nel decidere liberamente di collaborare con il Comune all'individuazione degli obiettivi di sviluppo sociale, economico e ambientale del territorio e alla loro realizzazione, accettano di condividere gli stessi principi.

##### **Art. 25 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) Co-programmazione
    - La co-programmazione è una modalità di programmazione della pubblica amministrazione, la quale, nel percorso di individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, assicura il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore.
    - La co-programmazione può interessare tutte le materie di cui

all'art. 5 del "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017), in assenza di corrispettivi economici ai partecipanti.

- Il Comune, laddove le materie oggetto di co-programmazione, abbiano valenza e tematiche di ambito distrettuale, si rimette alle azioni di co-programmazione previste e gestite dal Piano Sociale di Zona.
- b) Co-progettazione
    - La co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto, di norma, la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività da realizzare in termini di partenariato tra il Comune e soggetti del privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, trasparenza, partecipazione e sostegno dell'impegno privato nelle funzioni e attività di interesse generale previste dall'art. 5 del "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017).
  - c) Convenzione e/o Accordo di collaborazione
    - La convenzione è un accordo tra due o più soggetti con il quale gli stessi regolano questioni di interesse comune. Nella pratica viene anche denominata accordo di collaborazione. Presupposto per la sua efficacia è il consenso di tutte le parti.
    - Per le finalità del presente regolamento si fa riferimento esclusivamente alle convenzioni tra Comune ed Enti del terzo settore, nel perseguimento del pubblico interesse. Oggetto della convenzione è il progetto o

l'intervento, frutto della co-progettazione o della negoziazione e la sua realizzazione.

- L'ordinamento assicura il rispetto delle convenzioni al pari dei contratti stabilendo che esse sono giuridicamente vincolanti: obbligo per le parti di comportarsi secondo gli impegni assunti, nel rispetto del patto d'integrità sottoscritto tra le parti e del Codice di comportamento.

d) Rendicontazione

- Relazione che viene redatta dai partner, al termine del e/o durante il progetto oggetto della convenzione. Scopo della relazione è rendere conto pubblicamente delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, unitamente a una valutazione degli eventuali miglioramenti da apportare al progetto per il proseguimento degli interventi.

## Capo II

### RAPPORTI COLLABORATIVI E ALBO DEL TERZO SETTORE

#### Art. 26 - La co-programmazione e la co-progettazione

1. Il Comune promuove la più ampia partecipazione al percorso di programmazione, coinvolgendo, qualora opportuno, tutti gli Enti del terzo settore iscritti nell'apposito elenco organizzato del Comune (d'ora in poi: Albo degli Enti del Terzo Settore) e operanti sul territorio.
2. Il Comune, sulla base di quanto previsto dalla normativa (D. Lgs. 117/2017) e in attuazione degli indirizzi maturati in seno alla programmazione, può attivare percorsi

di co-programmazione e di co-progettazione dei servizi e degli interventi, facendo ricorso a specifici avvisi pubblici, anche periodici, oppure invitando i soggetti iscritti all'Albo.

3. Per quanto riguarda gli interventi finalizzati ai temi legati alla progettualità sociale, la co-programmazione può essere svolta e/o integrata da un procedimento di ambito distrettuale, utilizzando il Piano Sociale di Zona quale strumento di programmazione, attuando politiche, progettualità e interventi in forma associata (tramite accordi di programma e accordi di collaborazione).
4. Per le modalità operative di attivazione delle procedure comparative degli istituti in questione, si rimanda in maniera dinamica alle "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore" (DM 72 del 31/3/2021) a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla loro eventuale revisione.

#### Art. 27 - La formazione dell'Albo del Terzo Settore

1. E' istituito l'Albo degli Enti del Terzo Settore (d'ora in poi rispettivamente, "Albo" e "ETS") al quale possono iscriversi gli ETS in possesso dei requisiti indicati al successivo comma previa presentazione di apposita domanda formulata sulla modulistica predisposta dal Comune e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti che:
  - a. non abbiano finalità di lucro;
  - b. abbiano rilevanza in relazione agli interessi generali e diffusi rappresentati;
  - c. abbiano operato con continuità nel territorio comunale per un periodo minimo di 6 mesi.
3. All'istanza di iscrizione dovrà essere allegata:

- a) documentazione dimostrante l'attività svolta per un periodo minimo di sei mesi sul territorio comunale;
  - b) copia dello Statuto o dell'atto costitutivo;
  - c) copia dell'ultima definizione degli organismi dirigenti.
4. La permanenza nell'Albo è subordinata alla permanenza in capo all'ETS dei requisiti di ammissione; la relativa verifica è effettuata, di norma, con cadenza biennale.
  5. Nell'Albo sono riportati il settore di interesse, i dati di contatto ed identificativi dell'ETS e dei relativi responsabili; dati che dovranno essere costantemente aggiornati a cura dell'ETS. L'Albo è pubblico e viene pubblicato, in una forma compatibile con le norme sulla privacy, sul sito istituzionale in un'apposita sezione.
  6. I settori di interesse in cui viene articolato l'Albo sono stabiliti dalla Giunta comunale.
  7. Gli ETS che intendano usufruire dei benefici previsti dalle norme comunali o che intendano partecipare a processi di co-programmazione e co-progettazione dovranno iscriversi all'Albo.
  8. Fermo restando la precedenza dell'Ente nell'utilizzo delle menzionate strutture e la sussistenza delle risorse necessarie, gli ETS che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo potranno utilizzare, per eventi ed iniziative, le strutture pubbliche disponibili ed ottenere altri benefici, con l'onere di non alterare, danneggiare o deturpare i beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo almeno 30 (trenta) giorni prima al fine di poter programmare la gestione degli stessi.
  9. La concessione e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte degli ETS per le finalità di cui al precedente comma, è effettuata sulla base della disciplina contenuta nel titolo V del presente regolamento.

#### **Art. 28 – Rimborsi**

1. Le convenzioni concluse a seguito dei procedimenti di co-programmazione e/o co-progettazione, possono prevedere esclusivamente il rimborso agli ETS delle spese effettivamente sostenute e documentate.
2. Le convenzioni indicano i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso e le modalità con cui tale rimborso avviene, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.
3. A titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di spese ammesse al rimborso possono essere le seguenti:
  - a) spese per le coperture assicurative;
  - b) spese del personale volontario e/o dipendente;
  - c) spese per la formazione e l'aggiornamento del personale volontario e/o dipendente relativamente alle specificità delle attività previste nella convenzione;
  - d) spese per il materiale di consumo per la realizzazione delle attività previste nella convenzione;
  - e) spese per la logistica utilizzata per le attività convenzionate da calcolarsi in quota parte proporzionale alle attività convenzionate (canoni di locazione, spese condominiali, manutenzioni, spese generali, utenze ...);
  - f) eventuali spese per investimento, arredi e tecnologia, nei limiti definiti dalla convenzione.
4. Le convenzioni possono limitare o estendere l'elenco delle spese ammissibili a rimborso, in base alla natura delle attività convenzionate.
5. Ai fini del rimborso, tutte le spese devono essere debitamente rendicontate e corredate da documenti comprovanti la

loro riconducibilità all'attività oggetto di convenzione. Le spese non documentabili sostenute dai volontari, possono essere rimborsate anche a fronte di apposita dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 17.4 del D.Lgs 117/2017).

## TITOLO IV

### CONCESSIONE DI PATROCINI

#### Capo I

#### NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 29 - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Paderno Dugnano.

##### Art. 30 - Definizione

1. Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità che di norma non hanno fini di lucro, fatta eccezione per quanto riportato al successivo art. 33.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate fuori dal territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità.
3. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione, lo stemma del Comune, unitamente alla dizione "Con il patrocinio della Città di Paderno Dugnano", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente. Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi

dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

4. La concessione del patrocinio è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunale, quali l'erogazione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni e benefici accordati al concessionario.
5. La concessione del patrocinio non comporta né la concessione automatica di benefici e contributi, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare il proprio contributo economico ed organizzativo, (es. utilizzo gratuito di sale comunali) così come indicato nel successivo art. 36.
6. La concessione del patrocinio non costituisce in modo automatico esonero od esenzione agli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
7. La concessione del patrocinio non comporta in modo automatico la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente.

##### Art. 31 - Ambiti di interesse

1. Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti:
  - Ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della

dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale;

- Ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni, pubblicazioni di libri, di promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, ambientali e delle specie viventi, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- Ambito economico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- Ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e motorie in genere;
- Ambito sociale: eventi finalizzati alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali, alla salute, alla promozione della solidarietà e della cultura della pace;
- Ambito educativo: attività, iniziative, convegni, seminari, incontri di informazione e di formazione sui temi della genitorialità e dell'educazione in generale, progetti che perseguano finalità educative e scolastiche.

### **Art. 32 - Beneficiari**

1. Possono richiedere e beneficiare del patrocinio:
  - a) Soggetti iscritti all'Albo degli ETS.
  - b) Organizzazioni non profit formalmente costituite, normalmente operanti su area comunale e sovra-comunale e che intendono svolgere un'attività a beneficio del territorio comunale.
  - c) Soggetti pubblici, privati e persone fisiche che realizzano attività di particolare interesse per la comunità

locale a carattere divulgativo e/o culturale non aventi scopo promozionale o di lucro, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 33.

2. Sono escluse dalla concessione di patrocinio le iniziative e le manifestazioni:
  - a) che siano promosse da partiti o movimenti politici, da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo, o per finanziamento della propria struttura organizzativa;
  - b) organizzate da soggetti il cui rappresentante legale ricopre una carica istituzionale all'interno dell'Ente.
3. I soggetti richiedenti il patrocinio sono tenuti alla sottoscrizione di apposita dichiarazione in tema riconoscimento e rispetto dei principi fondamentali, delle norme e dei valori della Costituzione italiana, repubblicana e antifascista, la quale vieta ogni forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, religione, opinione politiche, condizioni personali e sociali.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, opuscoli, brochure, pubblicazioni, ecc.) anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.
5. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse antecedente alla data di richiesta del patrocinio, la concessione del patrocinio all'iniziativa deve risultare attraverso il web (social media e piattaforme) e gli organi di stampa (comunicati, articoli di giornale, ecc.).

### **Art. 33 - Concessione del patrocinio comunale a iniziative promosse da soggetti commerciali con finalità lucrative**

1. Qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative con profili commerciali e lucrativi, qualora l'iniziativa preveda che almeno una delle seguenti condizioni sia attuata:

- a) raccolta fondi in beneficenza, con l'esatta indicazione dei soggetti beneficiari e la dichiarazione che attesti l'impegno a presentare la certificazione dell'avvenuto versamento; in caso di inottemperanza a tale ultimo obbligo l'Amministrazione non concederà ulteriori patrocini al soggetto richiedente per almeno tre anni;
- b) realizzazione di interventi a favore del Comune, della città o dei cittadini, con l'esatta descrizione dell'intervento e l'indicazione della sua valorizzazione economica;
- c) gratuità per accedere alla manifestazione da parte del pubblico che assiste all'evento;
- d) l'iniziativa, oltre a portare alto valore di immagine e di promozione della città, può produrre un indotto economico rilevante per la città;
- e) coinvolgimento di un rilevante numero di potenziali fruitori.

### **Art. 34 - Criteri per la concessione**

1. Il patrocinio è concesso sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate;

- b) carattere locale, nazionale o internazionale;
- c) legame con le tradizioni locali;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento;
- e) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche.

### **Art. 35 - Concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio comunale è concesso con nota del Sindaco e/o dell'Assessore competente per materia.
2. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. Per i progetti che prevedono una durata superiore all'anno è consentita la concessione del patrocinio con un unico provvedimento.
4. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.
5. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto dello stesso, previo ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento, senza che il soggetto interessato possa

pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

6. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.
7. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.
8. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

#### **Art. 36 - Benefici**

1. Tenuto conto della rilevanza e particolarità dell'iniziativa, sulla base delle linee di indirizzo e/o criteri adottati dalla Giunta Comunale, al patrocinio può essere connesso uno degli ulteriori seguenti benefici:
  - utilizzo gratuito degli spazi e delle strutture;
  - prestazioni gratuite di servizi e collaborazioni tecniche da parte del personale comunale, nonché utilizzo di attrezzature di proprietà comunale;
  - stampa del materiale promozionale.
2. Qualora la concessione del patrocinio preveda anche l'erogazione di un contributo economico a favore dell'iniziativa patrocinata, il rapporto tra Amministrazione e beneficiario è disciplinato, di norma, da un accordo di collaborazione. Il beneficiario ha l'obbligo di presentare al settore comunale competente apposita rendicontazione.

3. Nel caso in cui il soggetto pubblicizzato non sia l'unico o principale promotore dell'evento, la concessione della gratuità delle sale e altri benefici non sarà data qualora, dall'impostazione grafica del manifesto o dal tipo di messaggio pubblicizzato, emerga il concorso prevalente di società o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiano visivamente più importanti rispetto a quelle del soggetto promotore.

#### **Art. 37 - Termini per la presentazione delle richieste di patrocinio**

1. La richiesta per la concessione del patrocinio deve essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa.
2. I patrocini non verranno concessi per iniziative già concluse o già avviate al momento della presentazione della domanda.
3. In caso di iniziative soggette al rilascio di licenza di pubblico spettacolo, le richieste di patrocinio/benefici devono pervenire almeno 65 (sessantacinque) giorni prima della data dell'iniziativa.

#### **Art. 38 - Procedura operativa e documentazione per la concessione del patrocinio comunale**

1. Le richieste, redatte su apposito modulo e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, devono indicare in modo chiaro ed esaustivo:
  - a) gli estremi identificativi del soggetto richiedente: dati generali e fiscali, referenti e recapiti;
  - b) le caratteristiche dell'iniziativa in favore della quale si chiede il sostegno: contenuti, finalità, tempi, luoghi, eventuali layout per mostre e modalità di svolgimento con programma di massima;

- c) i benefici che si chiedono tra quelli indicati nel presente Regolamento.
2. Il responsabile del procedimento:
- a) provvede ad accertare, attraverso i dati forniti, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti ai fini della concessione del patrocinio richiesto;
- b) ove sia necessario può chiedere elementi informativi e documentazione integrativa concedendo per l'eventuale integrazione un termine non superiore a 10 (dieci) giorni, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata irricevibile.
3. L'eventuale diniego per ragioni di improcedibilità della domanda, dovrà essere motivato e comunicato agli interessati, di norma, entro 15 (quindici) giorni successivi alla presentazione della stessa.
4. Della decisione adottata, verrà data tempestiva comunicazione scritta al richiedente da parte dell'ufficio competente.
5. Al fine di semplificare e rendere maggiormente agevole la presentazione delle istanze, è obbligo dell'Amministrazione Comunale predisporre la modulistica e garantirne il reperimento attraverso il sito istituzionale.
6. Il materiale promozionale delle iniziative per le quali si richiede il patrocinio recante lo stemma del Comune, non potrà essere pubblicizzato, esposto e/o distribuito prima dell'adozione del provvedimento di concessione del patrocinio.
7. I patrocini comunali concessi verranno pubblicizzati sul sito e sugli altri mezzi social del Comune di Paderno Dugnano nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della manifestazione in oggetto.

## **TITOLO V**

### **UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNALI**

#### **Capo I**

#### **NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 39 - Disposizioni generali**

1. Gli spazi comunali sono destinati prevalentemente ad iniziative a carattere istituzionale, sociale e culturale e ad attività promosse o patrocinate dall'Amministrazione.
2. L'utilizzo delle sale comunali è, altresì, rivolto a favorire le attività e le iniziative di carattere continuativo o occasionale di Enti e Associazioni del territorio.
3. Le sale comunali non possono essere utilizzate per iniziative in contrasto con la legge o con lo statuto, per attività di culto continuative, né per finalità commerciali o di vendita, con l'eccezione di iniziative funzionali a finalità sociali o benefiche o di partecipazione civica.
4. Le ex sedi di quartiere di Cassina Amata e Calderara, fatta salva la priorità data ad attività e iniziative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, possono essere destinate occasionalmente anche a iniziative di carattere privato.
5. La sala consiliare è destinata, di norma, alle attività istituzionali dell'ente, secondo criteri d'uso che ne assicurino la conservazione, la fruizione da parte del pubblico e l'immagine e il decoro che convengono al suddetto spazio.
6. Gli spazi del Centro Socio Culturale Tilane in cui si svolge il servizio della biblioteca, possono essere utilizzati, oltre che per le finalità attinenti il servizio, solo per iniziative gestite direttamente e/o in collaborazione con il Comune.

7. Durante la campagna elettorale l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.
8. Le aree pubbliche, qualora non espressamente vietato o di cui si prevede una limitazione d'uso, possono essere concesse a titolo oneroso, compatibilmente con l'attività del Comune, e secondo le modalità e condizioni espressamente contenute nel presente regolamento. Se è prevista occupazione di suolo pubblico, si applicheranno le norme del vigente regolamento in materia.

##### **Art. 40 - Individuazione degli spazi**

1. La Giunta comunale approva l'elenco degli spazi disponibili, la tipologia e la finalità d'uso compatibilmente alle caratteristiche strutturali e ambientali.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, si intendono sale e spazi già in uso e inseriti nella disciplina delle tariffe dei servizi a domanda individuale.

#### **Capo II**

#### **DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

##### **Art. 41 - Richieste d'uso**

1. Le richieste d'uso, redatte su apposita modulistica messa a disposizione dall'ente, dovranno specificare:
  - a. i dati del richiedente, sia esso persona fisica o giuridica;
  - b. la struttura richiesta, il periodo e gli orari per i quali è richiesto l'uso;
  - c. l'iniziativa o manifestazione che si intende svolgere;
  - d. le attrezzature che si intendono utilizzare tra quelle disponibili;

- e. le eventuali attrezzature da collocare temporaneamente nella struttura;
  - f. l'assunzione da parte del firmatario di ogni responsabilità inerente l'utilizzo della struttura e per tutto il periodo di concessione;
  - g. l'impegno a rispettare gli orari di utilizzo indicati nella concessione e le regole d'uso.
2. Le istanze dovranno pervenire al protocollo dell'ente, di norma, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'utilizzo richiesto. Eventuali deroghe ai termini indicati dovranno essere debitamente motivate e potranno essere accolte se compatibili con l'utilizzo della struttura, nonché con le esigenze organizzative e gestionali dell'Ente.

#### **Art. 42 - Concessione d'uso**

1. L'utilizzo delle sale è concesso con apposito provvedimento adottato dal Direttore competente o da soggetto dallo stesso delegato.
2. Possono essere titolari di Concessione i cittadini, le associazioni, i partiti, i sindacati, qualsiasi gruppo sociale o ente comunque qualificato.
3. Il titolare della concessione è responsabile del corretto utilizzo delle strutture, del pagamento delle tariffe, dell'uso delle attrezzature disponibili, del rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dal personale comunale addetto alle strutture.
4. Per ogni concessione d'uso il titolare ha facoltà di richiedere, entro il quinto giorno precedente la data fissata, un rinvio a data successiva. Il rinvio sarà accordato compatibilmente con gli impegni delle strutture, e comunque non oltre tre mesi dalla data della concessione originaria.
5. La concessione dà diritto all'utilizzo degli spazi nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro

eventuale corrispettivo delle tariffe stabilite.

6. Se il concessionario dovesse utilizzare negli spazi attrezzature mobili o materiale di altro genere, si impegna a provvedere di volta in volta, al termine dell'utilizzo dello spazio concesso, alla tempestiva rimozione. Ove tale condizione dovesse essere disattesa, l'Amministrazione Comunale, oltre a non rispondere della custodia di quanto sopracitato, è esonerata da ogni responsabilità di cui all'art. 2051 del Codice Civile.

#### **Art. 43 - Uso in convenzione di spazi per attività sociali e ricreative**

1. L'Amministrazione Comunale può anche attivare forme di convenzionamento che vincolino l'utilizzo dello spazio a determinate attività di carattere formativo, aggregativo, sociale e/o ricreativo. In tal caso, nella convenzione il servizio reso dall'associazione può essere oggetto di compensazione con eventuali canoni e/o tariffe dovuti per l'utilizzo degli spazi, laddove l'utilizzo degli stessi realizzi, in via sussidiaria, finalità proprie dell'Amministrazione Comunale.
2. La concessione, da non intendersi come attribuzione di sede per le associazioni utilizzatrici, dà diritto all'utilizzo degli spazi nel periodo di durata della concessione stessa, limitatamente ai giorni e agli orari in essa indicati, dietro eventuale corrispettivo delle tariffe stabilite.
3. La concessione non dà diritto, di norma, ad un uso esclusivo degli spazi, che possono essere utilizzati nello stesso periodo da più concessionari, in giorni ed orari diversi.

#### **Art. 44 - Priorità e criteri di precedenza nelle assegnazioni**

1. Le concessioni di assegnazione delle sale saranno rilasciate secondo il seguente ordine di precedenza:
  - a. manifestazioni di carattere istituzionale promosse dal Comune o da altri enti pubblici;
  - b. manifestazioni con il maggior numero di iniziative consecutive realizzate in uno stesso luogo;
  - c. manifestazioni con il grado di maggiore "storicità complessiva" (nr. edizioni complessive realizzate);
  - d. iniziative promosse da gruppi anche spontanei di cittadini ed utenti dei servizi finalizzate allo sviluppo della partecipazione democratica patrocinate dal Comune.
2. Fatte salve le precedenze di cui al comma 1, le sale vengono utilizzate secondo l'ordine cronologico delle richieste.

#### **Art. 45 - Disciplina generale delle tariffe**

1. Le tariffe per l'uso degli spazi sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale in misura idonea a garantire la parziale copertura degli oneri relativi alla pulizia, riscaldamento ed illuminazione, e nel contempo, a favorire l'attività delle libere forme associative.
2. Per le associazioni iscritte nel registro degli organismi della partecipazione popolare, i partiti e liste civiche presenti nelle assemblee elettive comunali, provinciali, regionali e statali possono essere previste tariffe agevolate.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese di:
  - a. allestimento;
  - b. facchinaggio;
  - c. noleggio arredi e impianti se non compresi nella dotazione standard dello spazio;
  - d. guardiania;
  - e. pulizie.

#### **Art. 46 - Penali**

1. Eventuali danni o ammanchi arrecati alle sale e/o alle attrezzature utilizzate comporteranno, previa espressa contestazione:
  - a. l'addebito dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per le riparazioni e/o gli interventi effettuati;
  - b. l'eventuale esclusione dell'utilizzo delle strutture comunali per un anno qualora sia accertata la natura dolosa del danno.
2. La contestazione sarà inviata al titolare della concessione entro il decimo giorno successivo all'utilizzo.
3. Qualora l'Amministrazione Comunale garantisca servizi di assistenza tecnica e/o di uscierato, il mancato rispetto degli orari di termine della concessione può comportare l'addebito al titolare di una maggiorazione sul costo della concessione. Tale maggiorazione sarà definita all'interno del sistema tariffario. In caso di utilizzo gratuito della sala, l'addebito verrà calcolato sulla tariffa oraria corrispondente e per il tempo di utilizzo non autorizzato.

#### **Art. 47 - Decadenza e revoca delle concessioni**

1. La mancata presentazione agli uffici competenti, entro i termini stabiliti, della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle tariffe dovute comporta la decadenza della concessione concessa.
2. La concessione può in ogni momento essere revocata dall'Amministrazione Comunale in caso di:
  - a. inosservanza degli impegni assunti dal concessionario in fase di richiesta d'uso;
  - b. atti e attività che costituiscano violazioni di leggi o di regolamenti;
  - c. nelle ipotesi di revoca del patrocinio, disciplinate dall'art. 35 del presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare, in qualsiasi momento, la concessione all'uso delle strutture per ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 48 - Esclusioni**

1. Sono espressamente escluse le domande di utilizzo, da chiunque inoltrate, per lo svolgimento di attività non conformi a quanto previsto dai precedenti articoli.
2. Non possono essere rilasciate concessioni temporanee in caso di:
  - iniziative a fini di lucro e che prevedono il pagamento per accedervi, fatto salvo che le stesse siano finalizzate a raccolta fondi per progetti socio-culturali e/o attività di autofinanziamento da parte di enti e associazioni di cui al D. Lgs n. 117/2017;
  - iniziative di promozione commerciale.
3. Limitazioni all'utilizzo degli spazi possono essere previste nei giorni di feste nazionali riconosciute.

## TITOLO VI

### DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

#### Capo I NORME DI PRINCIPIO E DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 49 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché per la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico. In particolare:
  - a) la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani;
  - b) la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'Amministrazione comunale;

##### Art. 50 - Definizioni

1. Sono definiti
  - a. Beni comuni urbani, i beni materiali di proprietà comunale che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo,

all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, valorizzazione o rigenerazione.

- b. Ambiti di interesse pubblico, i beni ed i servizi immateriali e/o digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e collaborare con l'amministrazione alla loro ideazione, realizzazione, e manutenzione e miglioramento.
- c. Comune o Amministrazione, il Comune di Paderno Dugnano nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d. Cittadini attivi, tutti i soggetti singoli, associati riuniti in formazioni sociali anche informali o di natura imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, nonché promuovono la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti, fattispecie per la quale si rimanda al vigente regolamento in materia di sponsorizzazioni
- e. Proposta di collaborazione, la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di valorizzazione, di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei

- beni comuni urbani o collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.
- f. Patto di collaborazione, il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani e l'ambito della collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico.
  - g. Cura, azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani.
  - h. Gestione condivisa, programma di fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, socialità e integrazione.
  - i. Rigenerazione, programma di fruizione collettiva, recupero, trasformazione, dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, socialità e integrazione.
  - j. Collaborazione attiva, attività di ideazione, realizzazione e manutenzione aventi ad oggetto beni e servizi immateriali e/o digitali che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono di interesse collettivo.
  - k. Spazi pubblici, aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica

#### Art. 51 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
  - a. Fiducia reciproca, ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica.
  - b. Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni

- assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.
- c. Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale e presupposto affinché la collaborazione sia orientata al benessere collettivo, all'interesse generale e alla produzione di risultati misurabili.
  - d. Inclusività e apertura: gli interventi e le attività di collaborazione attiva devono essere organizzati in modo da consentire in qualsiasi momento che altri cittadini interessati possano aggregarsi.
  - e. Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età anagrafica, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale, orientamento politico e disabilità.
  - f. Sostenibilità: l'amministrazione verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali, finanziari e patrimoniali.
  - g. Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
  - h. Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché nel rispetto dell'etica pubblica, come declinata dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, e dei principi di imparzialità e trasparenza.

- i. Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonomia iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

#### **Art. 52 - I cittadini attivi**

1. L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e la collaborazione attiva su ambiti di interesse pubblico sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono operare su ambiti di interesse pubblico come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso di formazioni sociali sottoscrivono i patti di collaborazione coloro che in forza degli accordi associativi le rappresentano.
4. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, se ed in quanto coerenti e funzionali al perseguimento dell'interesse generale.
5. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini a interventi previsti nei patti di collaborazione quale forma di riparazione del danno nei confronti della collettività ai fini previsti dalla legge penale, cioè quale misura alternativa alla pena detentiva e/o alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.

#### **Art. 53 - Patto di collaborazione**

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di

cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto definisce in particolare:
  - a. gli obiettivi perseguiti con la collaborazione e le relative azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
  - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata e l'eventuale rinnovo;
  - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
  - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani in oggetto e/o dei prodotti frutto delle attività di collaborazione;
  - e. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
  - f. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
  - g. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
  - h. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
  - i. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di

rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione;

- j. l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione;
- k. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- l. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

#### **Art. 54 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici**

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sui beni comuni ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.
2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.

#### **Art. 55 - Promozione dell'innovazione sociale, dei servizi collaborativi e della creatività urbana**

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse

presenti nella società, legami sociali e forme inedite di collaborazione civica, al fine di favorire processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.

2. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità. Per il perseguimento di tale finalità il Comune può decidere di riservare una quota degli spazi e degli edifici i proprietà allo svolgimento di attività volte alla promozione della creatività urbana e in particolare di quella giovanile.

### **Capo II DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE**

#### **Art. 56 - Disposizioni generali**

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale del suo esercizio.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.
4. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 59 comma 1 il consenso del Comune può essere manifestato ex ante. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
5. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata mediante procedure di tipo partecipativo.

#### **Art. 57 - Proposte di collaborazione**

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
  - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;
  - b) la proposta sia presentata dai cittadini.Nel caso di cui alla lett. a) l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento  
Nel caso di cui alla lett. b) la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità

dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolte nell'istruttoria.

2. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.
3. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.
4. I patti di collaborazione sottoscritti sono comunicati periodicamente sui canali istituzionali (sito e strumenti social) al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.
5. Resta ferma la disciplina vigente in materia di contratti di sponsorizzazione per le diverse fattispecie riconducibili a tali ultimi tipologie di accordi.

### **Capo III**

#### **INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI**

##### **Art. 58 - Interventi di cura occasionale**

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno delle modalità di

collaborazione predefinita al precedente art. 57 comma 1 lett. a).

2. Al fine di favorire la diffusione e il radicamento delle pratiche di cura occasionale il Comune pubblicizza gli interventi realizzati.
3. Per facilitare e incoraggiare le pratiche di cittadinanza attiva e solidale, il Comune istituisce l'Albo dei Cittadini Virtuosi che decidono di attivarsi per la conservazione e il miglioramento degli spazi pubblici.

#### **Art. 59 - Gestione condivisa di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi aggregati.

#### **Art. 60 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici**

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con

chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

### **Capo IV FORMAZIONE**

#### **Art. 61 - Finalità della formazione**

1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione può mettere a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:

- applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
  - acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
  - documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
  - utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
- conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
  - conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
  - conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

#### **Art. 62 - Il ruolo delle scuole**

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

### **Capo V**

## **FORME DI SOSTEGNO**

### **Art. 63 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni comunali**

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 53 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico e, pertanto, alle stesse sono applicate le agevolazioni previste dal regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.
2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 53 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:
  - si tratti di iniziative occasionali;
  - la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.
3. Gli eventuali interventi di agevolazione di cui ai commi precedenti saranno individuati puntualmente con successivi atti adottati dagli organi competenti.

### **Art. 64 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale**

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti e le attrezzature vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso,

devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 65 - Affiancamento nella progettazione**

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

#### **Art. 66 - Risorse finanziarie per la partecipazione alla spesa**

1. Il Comune può concorrere, nei limiti delle risorse disponibili, alla spesa per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione può riconoscere contributi di carattere finanziario o fornire materiali solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.

5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 70 del presente regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

6. I cittadini possono avvalersi delle figure professionali necessarie per la progettazione, l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento delle azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni, nonché per assicurare specifiche attività formative o di carattere specialistico. Gli oneri conseguenti non possono concorrere in misura superiore al 50% alla determinazione degli eventuali costi rimborsabili.

#### **Art. 67 - Autofinanziamento**

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

#### **Art. 68 - Agevolazioni amministrative**

1. Il patto di collaborazione può prevedere facilitazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti che i cittadini attivi devono sostenere per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, strumentali alle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani o alle iniziative di promozione e di autofinanziamento.
2. Le facilitazioni possono consistere, in particolare, nella riduzione dei tempi dell'istruttoria, nella semplificazione della documentazione necessaria o nella individuazione di modalità innovative per lo scambio di informazioni o

documentazione tra i cittadini attivi e gli uffici comunali.

## Capo VI

### COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

#### Art. 69 - Comunicazione collaborativa e strumenti per l'accessibilità alle opportunità di collaborazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. I dirigenti, nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente regolamento, definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
3. Il Comune cura la redazione e la divulgazione anche per via telematica di manuali d'uso per informare i cittadini circa le possibilità di collaborazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

#### Art. 70 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di

comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

2. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia:
  - *chiarezza*: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
  - *comparabilità*: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
  - *periodicità*: le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
  - *verificabilità*: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
  - obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
  - azioni e servizi resi;

- risultati raggiunti;
  - risorse disponibili e utilizzate.
5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
  6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
  7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sulla rete civica, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
  8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

## **Capo VII RESPONSABILITÀ E VIGILANZA**

### **Art. 71 - Prevenzione dei rischi**

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti

- negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

### **Art. 72 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità**

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

#### **Art. 73 - Tentativo di conciliazione**

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

### **Capo VIII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 74 - Clausole interpretative**

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente titolo devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a

condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

#### **Art. 75 - Sperimentazione**

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
2. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.

#### **Art. 76 - Disposizioni transitorie**

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.

## **TITOLO VII**

### **Entrata in vigore del regolamento e diffusione**

#### **Art. 77 – Entrata in vigore – Diffusione**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 74, comma 7, dello Statuto comunale.
2. Dalla stessa data è abrogata ogni precedente normativa comunale in materia in contrasto con il presente regolamento.

3. Copia del presente regolamento è pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale.